

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 10 - Attività Tecnica e Risorse Minerarie
Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25;
- VISTO il DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
- VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Presidenziale 18 Gennaio 2013, n.6, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26.09.2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3070 del 15.05.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ;
- CONSIDERATO che l'articolo 32 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ha soppresso il Consiglio Regionale delle Miniere;
- VISTO il ricorso gerarchico proposto dalla Società Ragusana Calcestruzzi s.r.l., a mezzo racc. r/r del 26.06.2015, pervenuto in data 30/06/2015, con il quale il signor Salvatore Occhipinti, in persona dell'amministratore unico, chiede l'annullamento del provvedimento n. 9/15 del 21.05.2015 del Dipartimento regionale dell'Energia, Servizio 6 - Distretto minerario di Catania, con il quale è stata disposta la decadenza dell'autorizzazione n. 12/12 del 14.12.2012, in testa alla Ragusana Calcestruzzi s.r.l.;
- VISTA la nota prot. n. 23210 del 08/07/2015, con la quale il Servizio 10 – Attività Tecnica e Risorse Minerarie del Dipartimento regionale dell'Energia ha richiesto le deduzioni in ordine al ricorso e copia degli atti ritenuti utili al Distretto Minerario di Catania;
- VISTA la nota prot. n. 24325 del 15/07/2015 e i relativi allegati, con la quale il Servizio 6 - Distretto minerario di Catania ha relazionato sul ricorso gerarchico trattato;
- VISTA la nota distrettuale n. 17053 del 22/05/2015, con la quale il Servizio 6 - Distretto minerario di Catania ha notificato il provvedimento di decadenza n. 9/2015 del 21.05.2015;
- VISTA la nota n. 29111 del 01.09.2015 dell'Area 2 "Affari Legali e Contenzioso" del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la nota distrettuale n. 29542 del 07/09/2015 del Servizio 6 - Distretto minerario di Catania;
- VISTO il rapporto istruttorio, protocollo n. 31567 del 21/09/2015, del Servizio 10 - Attività Tecnica e Risorse Minerarie del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la nota prot. n. 32470 del 29.09.2015 dell'Area 2 "Affari Legali e Contenzioso" del Dipartimento regionale dell'Energia con la quale viene fornita la relazione finale in ordine al ricorso di che trattasi;
- RITENUTE valide e condivisibili le controdeduzioni al ricorso fornite dagli Uffici con le note sopraccitate dalle quali si evince la correttezza del provvedimento di decadenza adottato con determina n. 09/15 del 21.05.2015;

CONSIDERATO inoltre che con nota n. 24325 del 15/07/2015 il Servizio 6 - Distretto minerario di Catania ha comunicato che la Prefettura di Ragusa in data 10.07.2015 ha emanato il provvedimento interdittivo n. 18742 nei confronti della Società Ragusana Calcestruzzi s.r.l., dal quale in ogni caso scaturirebbe la revoca della autorizzazione a suo tempo rilasciata;

VISTO che, alla luce del provvedimento interdittivo della Prefettura di Ragusa, così come comunicato dal Distretto Minerario di Catania, come sopra riportato, ricorrerebbero ulteriori motivi per la revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata;

RITENUTO di dover provvedere in merito al ricorso gerarchico avanzato dalla Soc. Ragusana Calcestruzzi s.r.l.

DECRETA

- ART.1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, il ricorso gerarchico proposto dalla Società Ragusana Calcestruzzi s.r.l., con il quale il signor Salvatore Occhipinti, nato a Comiso (RG) il 16.02.1988, in persona dell'amministratore unico, ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 9/15 del 21.05.2015 del Servizio 6 - Distretto minerario di Catania, non può essere accolto e pertanto è respinto.
- ART.2) Il Servizio 6 - Distretto minerario di Catania è incaricato della notifica del presente provvedimento.
- ART.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla conoscenza.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Pietro Lo Monaco)



Palermo, li

30 SET 2015